



**COMUNE DI LIVORNO**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

## Indice

### **Titolo I – Disposizioni generali**

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

### **Titolo II – Norme di comportamento**

#### Capo I – Tutela della sicurezza urbana, pubblica incolumità e prevenzione dei danneggiamenti

Articolo 2 - Prevenzione dei danneggiamenti

Articolo 3 - Lancio di sassi ed altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia.

Articolo 4 - Pericolo di incendi e esalazioni moleste

Articolo 5 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici, aperti al pubblico o destinati ad uso pubblico.

Articolo 6 - Trasporto di oggetti pericolosi

Articolo 7 - Sicurezza degli edifici

Articolo 8 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Articolo 9 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

#### Capo II – Tutela della sicurezza urbana, convivenza civile, vivibilità, igiene, e pubblico decoro

Articolo 10 - Sicurezza urbana, convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Articolo 11 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Articolo 11 bis - Tutela del decoro di particolari luoghi

Articolo 12 - Divieto di accattonaggio molesto e intralcio al flusso pedonale

Articolo 13 - Uso del suolo pubblico

Articolo 14 - Attività ludiche in luogo pubblico

Articolo 15 - Manutenzione di terreni

Articolo 16 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

Articolo 17 - Decoro dei fabbricati

Articolo 18 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

Articolo 19 - Utilizzo delle fontanelle di acqua di Alta Qualità

Articolo 20 - Corsi d'acqua

#### Capo III - Tutela della quiete pubblica

Articolo 21 - Quietè pubblica e tranquillità delle persone

Articolo 22 - Carico e scarico di merci e materiali

#### Capo IV - Mestieri, attività commerciali e lavorative

Articolo 23 - Negozi e articoli per soli adulti

Articolo 24 - Esposizione di merci non in vendita

Articolo 25 - Consumo immediato di prodotti alimentari acquistati

Articolo 26 - Igiene degli alimenti esposti in vendita

Articolo 27 - Limitazioni all'asporto e consumo di bevande

Articolo 27 bis – Limitazioni all'orario di vendita e consumo di bevande alcoliche

Articolo 28 - Esposizione presso edicole

Articolo 29 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

Articolo 30 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

Articolo 31 - Raccolta di oggetti usati

Articolo 32 - Distribuzione di oggetti e volantinaggio

### **Titolo III – Sanzioni**

#### *Capo I – Disposizioni generali*

Articolo 33 - Organi accertatori

Articolo 34 - Sanzioni

Articolo 35 - Pagamento in misura ridotta

#### *Capo II Sanzioni accessorie e misure alternative*

Articolo 36 - Sanzioni amministrative e provvedimenti amministrativi

Articolo 37 - Allontanamento

Articolo 38 - Rimessa in pristino

### **Titolo IV - Norme finale e transitorie**

Articolo 39 - Entrata in vigore

## **Titolo I – Disposizioni generali**

### **Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, disciplina comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza urbana e di garantire la fruibilità ed il corretto uso dei beni comuni, degli spazi pubblici, aperti al pubblico e destinati ad uso pubblico, e di tutelare il decoro e il territorio cittadino con particolare riferimento al Regolamento dei Beni Comuni.
2. Il presente Regolamento è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.
3. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) tutela della sicurezza urbana, pubblica incolumità e prevenzione dei danneggiamenti
  - b) tutela della convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro
  - c) tutela della quiete pubblica
  - d) disciplina dei mestieri, attività commerciali e lavorative
4. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “Regolamento” senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

## **Titolo II – Norme di comportamento**

### ***Capo I – Tutela della sicurezza urbana, pubblica incolumità e prevenzione dei danneggiamenti***

#### **Articolo 2 - Prevenzione dei danneggiamenti**

1. E' proibito entrare o salire sui monumenti, salvo che questo non sia espressamente consentito, superare le recinzioni apposte dalle Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti, tranne nei casi in cui la tradizione comune prevede di lanciarvi monete. Le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque di impossessarsene.
2. E' comunque proibito collocare su alberi, muri, lampioni, recinzioni, supporti della segnaletica stradale, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, luminare, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati. Alla violazione consegue la immediata rimozione degli oggetti, laddove possibile.
3. E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezioni di monumenti o altri elementi di arredo urbano, salvo nei luoghi espressamente consentiti o dotati degli opportuni dispositivi.
4. E' vietato coprire, spostare, imbrattare o danneggiare i cartelli portanti la denominazione delle strade o piazze, i numeri civici o altre indicazioni di pubblica utilità.

### **Articolo 3 - Lancio di sassi, liquidi ed altri oggetti e uso di mezzi recanti molestia**

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, è vietato lanciare oggetti o sostanze liquide in luogo pubblico o aperto al pubblico o ad uso pubblico creando disturbo o bagnando le persone o le aree pubbliche.
2. E' altresì vietato lo spargimento di sostanze che possano creare disturbo a persone o animali, o indurre al timore di avvelenamento o intossicazione.

### **Articolo 4 – Pericolo di incendi e esalazioni moleste**

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale in fuochi liberi.
2. E' vietato, altresì, gettare oggetti accesi o esplodere petardi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o destinati ad uso pubblico. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio tale divieto permane nei luoghi sensibili della città, ossia:
  - a) in prossimità di ospedali;
  - b) case di cura o di riposo;
  - c) luoghi di culto e cimiteri;
  - d) aree di sgambatura cani, canili e cliniche veterinarie;
  - e) nelle aree in cui vi sia concentrazione organizzata di persone.
3. Al di fuori del centro abitato è possibile bruciare foglie, sterpi o qualsiasi altro materiale solo nell'esercizio delle attività agricole, nel rispetto delle prescrizioni e delle normative vigenti e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio. Resta invece sempre vietato dal 1 luglio al 31 agosto o alla data indicata dalla Regione.
4. Al di fuori del centro abitato è possibile accendere fuochi per barbecue solo nelle zone attrezzate nel rispetto delle norme di prevenzione dettate per l'uso di tali aree.

### **Articolo 5 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici, aperti al pubblico o destinati uso pubblico.**

1. Ogni verniciatura fresca o imbiancatura prospiciente la pubblica via o in spazi pubblici, aperti al pubblico o ad uso pubblico, qualora potenzialmente a contatto con i passanti, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno.
2. E' vietato eseguire attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura o altre attività similari, senza adottare le idonee cautele, atte ad evitare la dispersione di polveri, di sostanze volatili e vapori nell'ambiente circostante, in particolare nelle strade, creando nocimento o disagio.
3. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico deve essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo alla collettività.
4. E' vietato eseguire sulle soglie o negli spazi prospicienti le abitazioni, i fondi e i locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale o sui davanzali delle finestre ovvero su terrazze e balconi, lavori ovvero realizzare opere o manufatti che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità ovvero che arrechino pregiudizio al decoro e all'igiene urbana.

## **Articolo 6 - Trasporto di oggetti pericolosi**

1. E' vietato trasportare, caricare o scaricare anche a mano, senza le opportune ed idonee precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto o manufatto che possa causare pericolo.

## **Articolo 7 - Sicurezza degli edifici**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio e nel Regolamento sulla Gestione dei rifiuti urbani e salvo quanto disposto dal codice penale:
  - a) è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, in ogni sua parte, comprese le pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire pericoli ed evitare danni.
  - b) E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.
  - c) Gli edifici debbono essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo principi di decoro. In caso di non utilizzo si debbono, inoltre, attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
2. Salvo quanto previsto dalle altre normative di settore, è fatto obbligo agli amministratori di condominio di affiggere l'indicazione delle proprie generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune accessibile anche ai terzi.

## **Articolo 8 – Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri**

1. E' vietato lo stillicidio di acque e altri liquidi, nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o ad uso pubblico mediante, a titolo esemplificativo, annaffiamento o utilizzo di macchinari, vasi da fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le cautele infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private al fine di garantire la sicurezza delle persone.
3. E' fatto divieto di scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti aree pubbliche, aperte al pubblico o ad uso pubblico.

## **Articolo 9 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale**

E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, spallette dei fossi, inferriate, cancellate e simili, e ogni altro luogo in modo tale da costituire pericolo per la propria o altrui incolumità.

## **Capo II – Tutela della sicurezza urbana, convivenza civile, vivibilità, igiene, e pubblico decoro**

### **Articolo 10 – Sicurezza urbana, convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o ad uso pubblico o in vista del pubblico, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza o ribrezzo.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle Leggi Statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali d'Igiene e per la Gestione dei rifiuti urbani, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
3. E' fatto divieto di utilizzare impropriamente gli arredi urbani con modalità tali da impedirne ad altri l'uso corretto e in modo tale da poterli danneggiare, ad esempio sdraiarsi o camminare sulle panchine, saltarci sopra anche con utilizzo di pattini o skateboard.

### **Articolo 11 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere**

1. Fatte salve le sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
  - a) Compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza;
  - b) Soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dai luoghi a ciò destinati;
  - c) Esercitare il campeggio, accamparsi in tende, approntare baracche su terreni pubblici, o comunque in qualsiasi luogo non destinato espressamente a tale scopo. Gli organi di polizia possono far abbattere e rimuovere accampamenti e baracche previo interessamento dei Servizi Sociali.
  - d) Sulla viabilità comunale è fatto divieto di fermare il veicolo per contrattare prestazioni sessuali a pagamento ovvero per qualunque altro motivo che possa originare intralcio o pericolo alla circolazione. E' fatto inoltre divieto di assumere atteggiamenti, modalità comportamentali che possono, in qualche modo, determinare pericolo per la pubblica incolumità e circolazione stradale;
  - e) Visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
  - f) Intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, occupando per intero il marciapiede o avvicinandosi ai veicoli in circolazione salvo nei casi di manifestazioni autorizzate e comunque, nei casi disciplinati dalle normative sull'esercizio del diritto di manifestazione e di sciopero. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, raccogliere firme anche se autorizzati, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
  - g) Vendere o offrire merci o servizi con grida od altri comportamenti molesti, fatti salvo i mercati rionali;
  - h) Lavare i veicoli ovvero lavare o strigliare gli animali;
  - i) Rovesciare su suolo pubblico i residui derivanti dalla pulizia degli ambienti;
  - j) Attirare volatili, animali domestici o selvatici nel medesimo luogo rendendolo sporco, indecoroso o pericoloso.
  - k) Abbandonare alimenti destinati ad animali o far bere gli animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile ad eccezione di quelli espressamente dedicati.
2. In tutti i casi ove necessario è sempre consentito agli organi di Polizia allontanare i trasgressori.

## **Articolo 11 bis – Tutela del decoro in particolari luoghi**

1. Ai sensi dell'art 9 comma 3 della L. 48/2017, si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 9 L. 48/2017:

- a) aree in cui insistono scuole, plessi scolastici
- b) aree in cui insistono musei, complessi monumentali
- c) aree verdi cittadine
- d) aree comprese all'interno del “Pentagono Buontalenti”
- e) Fortezza Nuova e Fortezza Vecchia
- f) Piazza Cavour, Piazza Attias, Via Magenta, Piazza della Vittoria, via Marradi
- g) Terrazza Mascagni, Viale Italia
- h) Rotonda di Ardenza, Largo C. Bartoli
- i) Camposcuola ed aree sportive limitrofe
- m) Piazza Garibaldi
- n) Piazza XX Settembre

2. L'elencazione delle aree e dei luoghi elencati dal comma 1 del presente articolo potrà essere modificata o integrata con delibera della Giunta Comunale.

## **Articolo 12 - Divieto di accattonaggio molesto e intralcio al flusso pedonale**

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, ai fini della salvaguardia della qualità della vita e del territorio comunale è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza urbana.
2. E' vietato mendicare causando disturbo ai passanti ed attirandone l'attenzione in maniera insistente.
3. E' vietato, in particolare:
  - a) consumare alimenti e bevande assumendo comportamenti non consoni ai luoghi, lasciando disordine o un contesto urbano degradato in piazze, portici, gradini, soglie di edifici o qualunque altro spazio o area pubblica;
  - b) sedersi, sdraiarsi o comunque stazionare sotto i portici e i loggiati intralciando o mettendo a rischio il flusso pedonale o assumendo comportamenti molesti o contrari al pubblico decoro;
  - c) sedersi, sdraiarsi o comunque stazionare in androni e scale di edifici aperti al pubblico assumendo comportamenti molesti o contrari al pubblico decoro.

## **Articolo 13 - Uso del suolo pubblico**

1. Ogni occupazione del suolo o dell'area pubblica deve essere autorizzata dal Comune e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite e di quanto previsto nelle normative di settore anche locali con particolare riferimento al “regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per l'applicazione della relativa tassa” e del “regolamento per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione”.
2. Regole specifiche per parti limitate del territorio comunale o per la vendita di particolari prodotti potranno essere previste nei piani d'ambito.



## **Articolo 14 – Attività ludiche in luogo pubblico**

1. Su suolo e area pubblica o di pubblico uso è vietato eseguire giochi o attività ludiche di qualsiasi genere, al di fuori degli spazi appositamente preposti, che possano comunque recare disturbo o pericolo a cose o persone. Gli organi di controllo possono intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.

## **Articolo 15 - Manutenzione di terreni**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i proprietari hanno l'obbligo di evitare che alberi, siepi e piantagioni fuoriescano dalle recinzioni.
2. Ogni terreno, chiostra, giardino, cortile, deve essere tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro, in condizioni igieniche adeguate, allo scopo di prevenire incendi e il proliferare di animali molesti o portatori di malattie.
3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati e dei canali privati adiacenti a strade o aree pubbliche al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.

## **Articolo 16 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti**

1. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe ed ogni altra tipologia di arredo su area pubblica o aperta al pubblico. Gli oggetti e gli arredi di cui sopra dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. Per l'installazione e le tipologie dei manufatti sopra citati si rimanda agli specifici regolamenti comunali, al Codice della Strada e ai disciplinari tecnici adottati.
2. Qualora gli oggetti e arredi di cui al comma 1 per loro forma o altra caratteristica non risultino in armonia con l'ambiente in cui si trovano, potrà esserne intimata la rimozione.
3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere autorizzata dall'Ufficio comunale competente, con particolare riguardo alla tutela dell'arredo urbano, previo parere della Commissione tecnica per la collocazione di monumenti ed installazioni temporanee in spazi pubblici.

## **Articolo 17 - Decoro dei fabbricati**

1. I proprietari degli edifici prospicienti piazze o pubbliche vie hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e coloritura. Il Comune, qualora lo ritenga opportuno per ragioni di degrado o di decoro edilizio, potrà ordinare l'esecuzione dei necessari lavori volti al ripristino del decoro delle facciate degli immobili, secondo quanto dispone il Regolamento Edilizio.
2. E' obbligo dei proprietari o di chi ha la disponibilità degli edifici, di provvedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria dei loro edifici, in modo che tutte le parti di essi mantengano quei requisiti igienici, di sicurezza e di decoro che convengono alla località nella quale gli edifici sorgono.
3. I proprietari o chi ha la disponibilità degli edifici hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

4. In caso di precipitazioni nevose, i proprietari o chi ha la disponibilità degli edifici che fronteggiano le piazze e le strade entro l'abitato, dovranno curare che vengano mantenuti liberi gli accessi agli stessi fino al marciapiede pubblico adiacente.
5. E' proibito gettare la neve dai tetti e dalle sommità degli edifici o dei balconi sul suolo pubblico.
6. E' vietato stendere i panni all'esterno delle abitazioni verso la pubblica via. E' altresì vietato stendere i panni o qualsiasi altro oggetto su parapetti, spallette dei fossi, su cancellate fronteggianti la pubblica via o le piazze e nei terreni limitrofi a pubblici passeggi.
7. L'esposizione permanente o temporanea dei bidoni, bidoncini o mastelli dedicati alla raccolta porta a porta dei rifiuti deve avvenire garantendo l'ordine, il decoro e possibilmente la schermatura degli stessi alla vista dagli spazi pubblici.

## **Articolo 18 - Giardini, parchi, aree verdi, aiuole e fontane**

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche, salvo autorizzazione, è vietato:
  - a) Cogliere i fiori, strappare le fronde e recare, in qualsiasi modo, danno ai manti erbosi, alle piante, agli arredi ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso ed ornamento;
  - b) Calpestare ed entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata al pubblico passaggio, sostare o transitare negli stessi con veicoli o animali.
  - c) Transitare con veicoli di qualsiasi specie, eccezione fatta per i veicoli ad uso bambini e ove siano in funzione apposite aree a ciò destinate. E' consentito l'accesso per motivi di servizio e con le dovute cautele ai mezzi in dotazione agli organi di controllo e agli addetti alla manutenzione, o ai veicoli di soccorso. Chiunque altro abbia necessità di accedere con veicoli all'interno dei luoghi di cui al presente comma, deve dotarsi di apposito permesso rilasciato dai competenti uffici comunali. Rimane salva la possibilità di individuare all'interno di giardini, parchi e aree verdi, percorsi ciclabili opportunamente segnalati ed eventualmente protetti, che possono coesistere con la funzione pedonale minimizzando le interferenze.
  - d) Allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri, al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, salvo diverse prescrizioni di occupazione di suolo pubblico;
  - e) Salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
  - f) Salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque essendo palesemente al di fuori della fascia di età cui tali giochi sono destinati. Per quanto riguarda l'esecuzione di giochi di qualsiasi genere nei luoghi di cui al presente articolo, si rinvia a quanto previsto all'articolo 14 del presente regolamento.
  - g) Bivaccare, soggiornare, stazionare in modo contrario al pubblico decoro o recando intralcio o disturbo.
2. E' vietato, inoltre, fare il bagno o gettare cose o immettere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche. E' vietato utilizzare in modo improprio le fontane pubbliche ad esempio manomettendo l'erogatore dell'acqua rendendone il flusso continuo.
3. Al di fuori dell'orario di apertura, è vietato trattenersi o introdursi all'interno dei parchi pubblici recintati, senza apposita autorizzazione.
4. E' vietato l'accesso a parchi e aree comunali delimitate attraverso spaccature delle reti, scavalcando muri o recinzioni.

## **Articolo 19 – Utilizzo delle fontanelle di acqua di Alta Qualita'**

1. L'utilizzo delle fontanelle di Alta Qualità installate dal Comune in accordo con le aziende erogatrici del servizio idrico è finalizzato all'approvvigionamento per fini esclusivamente alimentari e per un impiego non commerciale.
2. L'approvvigionamento dell'acqua è consentito esclusivamente tramite bottiglie o contenitori similari di capacità massima di 10 litri.
3. E' ammesso l'approvvigionamento per un prelievo massimo consecutivo di dodici litri; l'ulteriore approvvigionamento è possibile dopo aver consentito agli altri utenti in attesa di approvvigionarsi secondo le modalità descritte.
4. E' vietato l'utilizzo dell'acqua erogata dalle fontanelle di Alta qualità per sciacquare o pulire bottiglie ed altri oggetti, ad eccezione delle bottiglie, contenitori e relativi tappi da utilizzarsi per l'approvvigionamento presso la stessa fontanella.
5. E' vietato deturpare, imbrattare o sporcare l'impianto.

## **Articolo 20 - Corsi d'acqua**

Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nell'alveo dei corsi d'acqua è vietato:

- a) la balneazione;
- b) lavare veicoli, oggetti o animali;
- c) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica;
- d) stendere panni.

## ***Capo III - Tutela della quiete pubblica***

### **Articolo 21 – Quietè pubblica e tranquillità delle persone**

1. Il Comune concorre a tutelare e ad assicurare la quiete e la tranquillità delle persone quali presupposti della qualità della vita su tutto il territorio comunale.
2. Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, e fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché nei regolamenti comunali, nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e destinati ad uso pubblico, è fatto divieto a chiunque di disturbare con il proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere la quiete pubblica e la tranquillità delle persone.
3. Nelle private dimore, gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati secondo le prescrizioni contenute nel regolamento delle attività rumorose.

### **Articolo 22 – Carico e scarico di merci e materiali**

Durante le attività di trasporto, carico, scarico o spostamento di oggetti o materiali negli spazi pubblici, aperti al pubblico e destinati ad uso pubblico è fatto obbligo di porre in essere tutte le cautele per evitare il disturbo della quiete e salute pubblica e della tranquillità, anche delle persone singole.

## **Capo IV - Mestieri, attività commerciali e lavorative**

### **Articolo 23 - Negozi e articoli per soli adulti**

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno metri 200 da sedi di cimiteri e luoghi destinati alla memoria dei defunti, scuole di qualsiasi ordine e grado, e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere all'interno del locale i prodotti messi in vendita.
2. Qualora negli esercizi di cui al comma 1 si pongano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

### **Articolo 24 - Esposizione di merci non in vendita**

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tal fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora si intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

### **Articolo 25 - Consumo immediato di prodotti alimentari acquistati**

Le attività di prodotti alimentari e artigianali, in cui è consentito il consumo immediato degli alimenti sul posto, possono richiedere l'utilizzo di appositi "spazi di cortesia" attrezzati secondo quanto previsto dai progetti integrati d'ambito e dalle altre normative comunali.

### **Articolo 26 - Igiene degli alimenti esposti in vendita**

1. Nell'ambito delle attività di vendita, relativamente all'esposizione in ambiente esterno, l'esercente assicura adeguata protezione dei prodotti alimentari dagli agenti atmosferici ed inquinanti.
2. I prodotti alimentari posti in vendita sfusi sono collocati ad altezza superiore a metri 0,70 dal piano di calpestio e tenuti separati da merci non destinate all'alimentazione.
3. Tra i prodotti sfusi destinati all'alimentazione ed il pubblico sono installate vetrine o divisori idonei ad impedire qualsiasi contatto diretto, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli allo stato naturale.

### **Articolo 27 - Limitazioni all'asporto e consumo di bevande**

1. Nella fascia oraria tra le 24.00 e le 6.00 al fine di tutelare l'incolumità e il diritto alla quiete delle persone, salvo quanto stabilito dalla legge, sono vietati:

- a) la vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro;
- b) l'utilizzo di contenitori di vetro per il consumo di bevande ad eccezione degli spazi attrezzati pertinenti ad attività commerciali

2. In caso di manifestazioni regolarmente autorizzate la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro e l'utilizzo di contenitori di vetro per il consumo di bevande sono vietati all'interno dell'area interessata dall'evento per tutta la durata della manifestazione. Il divieto non si applica in occasione di particolari eventi o manifestazioni di interesse collettivo, individuati con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Articolo 27 bis - Limitazioni all'orario di vendita e consumo di bevande alcoliche.**

1. Fermo restando i divieti già imposti dalle vigenti disposizioni di legge, al fine di tutelare l'incolumità e il diritto alla quiete delle persone, previa adeguata istruttoria e proposta da parte degli uffici competenti, con apposita delibera di Giunta, che potrà essere periodicamente aggiornata, verranno individuate quelle aree della città in cui si verificano fenomeni di degrado e/o di allarme sociale causati soprattutto da assembramenti di persone dedite al consumo di alcolici, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, in misura e in forma tali che mettano in pericolo la cura e il decoro del territorio e/o la vivibilità urbana.

2. In tali aree, come sopra individuate, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 7.00, è vietata:

- a) la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi genere e gradazione da parte degli esercenti che svolgono la propria attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche;
- b) la consumazione su aree pubbliche, di bevande alcoliche di qualsiasi genere e gradazione con l'eccezione degli spazi esterni pertinenziali e autorizzati annessi a pubblici esercizi, e degli spazi destinati ai relativi avventori.

I suddetti divieti non si applicano la notte di Capodanno.

#### **Articolo 28 - Esposizione presso edicole**

1. L'esposizione di fogli di giornale, di riviste o locandine ecc...è ammessa utilizzando espositori collocati sulle pareti e vetrine di edicole e chioschi, e comunque all'interno dell'area in concessione.
2. La collocazione su area pubblica, nei pressi dell'edicola, di espositori a cavalletto è autorizzata dall'Amministrazione comunale a condizione che gli espositori abbiano un ingombro massimo alla base di metri quadrati 0,50 ciascuno e siano posti in posizione corretta in modo da non creare pericolo o intralcio per i passanti.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 avrà durata pari alla relativa concessione di suolo pubblico per la collocazione del chiosco, salvo rinuncia o revoca.

#### **Articolo 29 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune**

Senza autorizzazione o comunque in contrasto con i provvedimenti comunali che ne disciplinano l'utilizzo, è vietato usare lo stemma del Comune, il gonfalone e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

### **Articolo 30 – Pubblici Trattenimenti e spettacoli viaggianti**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia di pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere mantenute pulite e in condizioni igieniche adeguate.
2. A coloro che svolgono attività di pubblico trattenimento e spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
3. L'Amministrazione Comunale può impartire specifiche disposizioni in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni.
4. La gestione e la responsabilità in caso di manifestazioni o eventi regolarmente autorizzati sono a carico dell'organizzatore al quale compete la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni per l'esercizio dell'attività e il porre in essere tutte le misure tese a garantire la sicurezza delle persone e delle cose.
5. In sede di controllo, in caso di difformità delle cautele dichiarate, contestualmente all'accertamento della sanzione amministrativa, la polizia municipale procederà ad ordinare l'immediata integrazione pena la prescrizione della sospensione dell'evento.

### **Articolo 31 – Raccolta di oggetti usati**

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati, deve evitare lo spargimento di materiali e liquami sul suolo pubblico e deve evitare che durante le operazioni di raccolta vengano a crearsi situazioni di ingombro del suolo pubblico, nonché di pericolo o disagio per la cittadinanza.

### **Articolo 32 - Distribuzione di oggetti e volantinaggio**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità, è vietata la collocazione sul suolo pubblico di contenitori per la distribuzione di opuscoli o di altro materiale informativo e pubblicitario di qualsiasi tipo.
2. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali qualora i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito contenitore.
3. Per la disciplina dell'attività di distribuzione di volantini, si fa rinvio a quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti e alle sanzioni ivi stabilite.

## Titolo III – Sanzioni

### *Capo I – Disposizioni generali*

#### **Articolo 33 – Organi accertatori**

1. All'accertamento dei fatti costituenti violazione delle norme del presente regolamento è competente in via prioritaria la Polizia Municipale
2. Sono, altresì, competenti a norma dell'art 13 L 689/1981 gli altri soggetti che rivestono la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria.

#### **Articolo 34 - Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, rispetto alle quali non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche
2. Qualora lo stesso fatto sia previsto e punito anche da una disposizione di legge statale o regionale, si applica la sanzione da quest'ultima norma contemplata.
3. Qualora uno stesso fatto, vietato dal regolamento, sia previsto anche da una disposizione penale, si applica la disposizione penale.

#### **Articolo 35 - Pagamento in misura ridotta**

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. La Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, previsto all'art 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
- 3.

### *Capo II – Sanzioni accessorie e misure alternative*

#### **Articolo 36- Sanzioni amministrative e provvedimenti amministrativi**

1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della legge 24/11/1981 n° 689 quando è accertata una violazione amministrativa alle norme del presente regolamento gli organi di vigilanza possono procedere al sequestro finalizzato alla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione.
2. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia delle cose sequestrate.
3. Il Comune, per motivi di pubblico interesse ovvero di sicurezza urbana e con provvedimento adeguatamente motivato, può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzatorio di propria competenza ed eventualmente disporre la cessazione dell'attività senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

### **Articolo 37 – Allontanamento**

È consentito agli organi di vigilanza procedere all'allontanamento dei trasgressori delle norme del presente regolamento dal luogo in cui è stata effettuata la violazione, qualora la permanenza del trasgressore sul luogo possa far continuare l'illecito.

### **Articolo 38 – Rimessa in pristino**

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art 36. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.
3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'ufficio competente che avvia le procedure conseguenti.
4. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto richiesto o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art 36. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

## **Titolo IV - Norme finali e transitorie**

### **Articolo 39 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente regolamento di polizia urbana, tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.